COMUNE DI L'AQUILA

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO – L'AQUILA

Progetto preliminare

Responsabile del Settore Ricostruzione Pubblica
Dott. Ing. Mario DI GREGORIO
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Mario DI GREGORIO

Progettazione Preliminare:

Geom. Carlo Cafaggi P.I. Livio Stefanucci Arch. Federica Sulpizio Ing. Emanuela Ferrini Geom. Stefano Graziani Ing. Giuseppina Ambrosio

Serie: Interventi previsti	Data: Giugno 2012	
Oggetto:		
R.11- Capitolato prestazionale		

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE dei lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in Piazza Palazzo – L'Aquila.

Premessa

Il presente "CAPITOLATO PRESTAZIONALE" ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico dell'Appaltatore per la *realizzazione dei lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in Piazza Palazzo – L'Aquila.*

Tutto quanto di seguito riportato è da intendersi come "prestazione minima richiesta" e, pertanto, tutto quanto di seguito riportato non manleva l'Appaltatore da tutte le proprie e più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che l'adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi sia realizzativi che gestionali.

È fatto obbligo ai soggetti partecipanti di effettuare il sopralluogo del sito oggetto dell'intervento. Verrà rilasciata apposita dichiarazione di presa visione dei luoghi, dichiarazione che dovrà essere allegata alla domanda, pena l'esclusione.

Si fa riferimento, come base normativa, al DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Opere oggetto dell'Appalto

Si riportano di seguito le opere oggetto dell'Appalto:

Intervento sull'esistente (l'elenco che segue è indicativo e non esaustivo delle opere da effettuare)

Messa in sicurezza

Demolizioni e ricostruzioni

Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico

Restauro elementi di pregio

Miglioramento prestazionale degli elementi di fabbrica

Adeguamento tecnologico

Adeguamento delle prestazioni funzionali

Adeguamento impiantistico

Impianti di scarico (acque nere, acque pluviali)

Rete di distribuzione dell'acqua

Impianto idrico-sanitario

Impianto di riscaldamento e raffrescamento

Impianto antincendio

Impianto elettrico, elettrico speciale

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti ausiliari (trasmissione dati, rilevazione incendi, di allarme)

Opere edili accessorie

MODALITÀ E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

CAPITOLO 1° - OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - AGGIUDICAZIONE E PREZZO DELL'APPALTO.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei *lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita in Piazza Palazzo – L'Aquila*, secondo le modalità del D. Lgs. n. 163/2006, art. 83. I concorrenti dovranno presentare in gara un progetto di livello definitivo.

Intervenuta l'aggiudicazione, l'aggiudicatario redigerà quindi il progetto esecutivo entro il termine di 30 giorni dalla data di ordine da parte del Responsabile del Procedimento una volta che l'Amministrazione avrà comunicato a questi l'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione stessa.

ART. 2 PREZZO DELL'APPALTO

L'importo a base di appalto ammonta ad € 9.431.884,37= di cui € 8.941.951,97 = per lavori soggetti a ribasso, € 276.555,22 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 213.377,18= per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione, tutti soggetti a ribasso.

Il corrispettivo per l'esecuzione delle opere è "a corpo e a misura".

L'appalto è **a corpo e a misura**, stabilito sulla base del presente Capitolato tecnico-prestazionale e dal progetto che, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010, risulterà aggiudicatario. Ogni offerta dovrà comprendere, pertanto, l'esecuzione di ogni opera, impianto e fornitura relativi all'oggetto del presente capitolato e la loro progettazione definitiva, da parte delle Imprese offerenti che pertanto sono libere di adottare, per quanto non diversamente richiesto dal presente capitolato, proprie soluzioni tecniche, costruttive e di impiego dei materiali e delle forniture. L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente. Resta convenuto che, conformemente a quanto deliberato dall' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delib. N. 253 del 21.06.01) il progetto presentato dalla ditta che risulterà aggiudicataria diviene un bene di pertinenza dell'Amministrazione, fermo restando il diritto d'autore e quant'altro previsto dall'ordinamento vigente. In ogni caso, le imprese e/o i raggruppamenti, non potranno rivalersi in alcun modo e per nessuna motivazione nei confronti dell'Ente a titolo di compenso per il lavoro svolto per la partecipazione all'appalto in oggetto.

ART. 3 CATEGORIE OPERE GENERALI ED OPERE SPECIALIZZATE COMPRESE NELL'INTERVENTO

L'intervento è suddiviso nelle seguenti opere generali, delle quali si specificano anche gli importi:

TABULATO CATEGORIE										
TIPOLOGIA LAVORAZIONE C	Categ. Qual.	Qual.	IMPORTO %		Indicazioni speciali ai fini della gara		Mano d'opera			
		DPR34 /2000	DPR34	R34 Obbliga			Preval.(P) o Scorp. (S)	Classe	Costo	%
OPERE CIVILI IMPIANTI	demolizioni - riparazione - opere di miglioramento sismico - interventi di riparazione e ripristini impianti termico - elettrico - idrosanitario - sollevamento- scariche atmosferiche - trasmissione dati	OG2	Ø Ø	€8.028.507,19 €1.190.000,00		P	VI III bis	€3.211.402,88 €119.000,00	40%	
				€9.218.507,19	100 %			€3.330.402,88		

QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI

Soggetti ammessi alla gara: il servizio oggetto di gara è riservato, in rapporto alle specifiche competenze professionali ed in ottemperanza al decreto legislativo 163/06 art .90 comma 1 lettere d), e), f), f bis, g), h):

- d) a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) alle società di professionisti;
- f) alle società di ingegneria;
- f-bis) a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla <u>categoria 12 dell'allegato II A</u> stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; *(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)*
- g) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
- h) a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da

ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'<u>articolo 36, comma 6</u>; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'<u>articolo 36, commi 4 e 5</u> e di cui all'<u>articolo 253, comma 8</u>.

REQUISITI DEI PROGETTISTI

I Progettisti dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente che saranno esplicitati nel bando di gara.

ART. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto sono rappresentati nei documenti tecnici del progetto preliminare. L'appaltatore, facendo proprio il progetto preliminare di cui al presente capitolato (compresi tutti i documenti indicati nell'elenco documenti del presente progetto preliminare), si impegna, preliminarmente, a verificare ed eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilità e rinunciando fin d'ora a riserve ed eccezioni, ad eseguire i lavori come indicati in sintesi nella relazione generale, mantenendo inalterate le finalità realizzative, sulla base del progetto preliminare prodotto in sede di gara.

I lavori oggetto dell'appalto, comprensivi di opere e impianti e forniture, sono caratterizzati da speciale complessità architettonica e tecnologica la cui progettazione e realizzazione richiede il possesso di competenze particolari e la scelta fra differenti soluzioni tecnico-architettoniche. Le norme di cui agli articoli seguenti regolamentano il rapporto tra l'Amministrazione e le Imprese concorrenti allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla eventuale successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e necessari per dare pronti all'uso e perfettamente funzionanti in ogni loro parte, l'edificio e le sue pertinenze così come individuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall'allegata relazione. Resta inteso che le informazioni e le sommarie indicazioni in essa contenute rappresentano le linee guida di progettazione vincolanti per quanto attiene l'impiego dei materiali e le tecniche costruttive congruenti con le linee guida del restauro conservativo; pertanto le imprese concorrenti potranno proporre soluzioni alternative a loro giudizio ritenute più funzionali e appropriate all'obiettivo finale e comunque non in contrasto con le indicazioni precedentemente date. Il Progetto Preliminare posto a base di gara ha, quindi, valore prestazionale e vincolerà il concorrente in relazione alle esigenze architettoniche, tecnologiche e di funzionalità che esso esprime. Esso, pertanto, rappresenta unicamente una delle possibili soluzioni e di conseguenza si lascia spazio a soluzioni alternative che tuttavia rispettino le esigenze indicate.

Per quanto riguarda la descrizione più dettagliata si rimanda alle relazioni tecniche del progetto preliminare.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITÀ RIGUARDANTI LE PROGETTAZIONI E L'APPALTO (Documenti componenti il progetto definitivo ed il progetto esecutivo)

Il **progetto definitivo** dovrà essere redatto secondo le specifiche di cui agli art. $24 \div 32$ del Regolamento 207/2010 e art. 93, comma 4 D.L.vo 163/06 s.m.i. e sarà composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del Regolamento 207/2010;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio (ove necessario);
- 1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Il **progetto esecutivo** dovrà essere redatto secondo le specifiche di cui agli art. 33 ÷ 43 del Regolamento 207/2010 e art. 93, comma 5 D.L.vo 163/06 s.m.i. e sarà composto dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) stima dei costi della sicurezza;
- h) computo metrico estimativo e quadro economico;
- i) cronoprogramma dei lavori;
- 1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

La Ditta interessata all'appalto, dovrà produrre in offerta in gara <u>un progetto di livello definitivo</u> sulla base del progetto preliminare posto a base di appalto; successivamente, l'aggiudicatario redigerà il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla data di ordine da parte del Responsabile del Procedimento, con tutti quei disegni (compreso gli impianti), atti a definire completamente le opere e a consentire il parallelo e coordinato sviluppo di tutti i lavori riguardanti l'Appalto. Tutti gli elaborati saranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione Appaltante.

ART. 5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 53 e 204 del D.Lgs 163/2006. I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizionali o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli artt. 114 e 132 del D.Lgs 163/2006.

ART. 6 OSSERVANZA DI LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente capitolato e per quanto con esso non in opposizione, rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all'appalto di cui trattasi tutte le leggi ed i regolamenti, nel testo vigente alla data del presente appalto, in materia di opere pubbliche ed in particolare:

- 1. DPR 207/2010 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163,
- 2. D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 nelle sue successive modifiche ed integrazioni;

- 3. Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici, approvato con D.M. LL PP 19 Aprile 2000 n. 145;
- 4. Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, n. 109 del 11.02.1994, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n° 163/2006 e non in contrasto con la L.R. n. 5/2007;
- 5. Regolamento Edilizio e la Normativa urbanistica del Comune di L'Aquila;
- 6. Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2010;
- 7. Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni;
- 8. Legge sui beni architettonici art. 95 D.Lgs. 163/2006. Sono altresì applicabili, a tutti gli effetti, tutte le normative di cui all'Appendice al presente Capitolato nonché le eventuali altre Leggi e Regolamenti che dovessero essere emanati in corso d'opera, da quanti possano averne merito. L'Amministrazione Appaltante (appresso denominata anche "Stazione Appaltante" o "S.A." o "Amm.ne"), in caso di accertate inadempienze da parte della Ditta Appaltatrice (appresso denominata anche semplicemente "Ditta" o "Impresa") a quanto sopra, si riserva il pieno diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti maturati, fino a quando la Ditta non avrà soddisfatto, nella maniera più completa, gli obblighi assunti.

ART. 7 IMPEGNI DELLA DITTA

Quanto previsto nel presente capitolato tecnico-prestazionale e quanto risulterà dal Computo metrico e dalle tavole del Progetto definitivo, definirà in modo necessario e sufficiente l'oggetto del contratto. La qualità delle forniture, dell'impiantistica, delle rifiniture, delle apparecchiature e di tutto ciò che sarà impiegato nella realizzazione dell'opera, deve corrispondere a quanto di più evoluto il progresso tecnologico ha reso disponibile per strutture similari.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere allo smontaggio delle opere provvisionali e di puntellamento realizzate da parte del Comune dell'Aquila; per tale materiale è prevista la cessione totale da parte del Comune dell'Aquila al prezzo che l'Impresa indicherà in sede di offerta. Per la determinazione dell'importo contrattuale, l'importo (complessivo a corpo e comprendente anche gli oneri per lo smontaggio, la rimozione ed il trasporto dei materiali in magazzini dell'Impresa) che l'Impresa offrirà per l'acquisto del materiale derivante dallo smantellamento delle opere provvisionali sarà portato in detrazione dall'importo netto dei lavori risultante dalla applicazione del ribasso che l'Impresa offrirà per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto.

ART. 8 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI-OFFERTA A LIVELLO DEFINITIVO

I progetti-offerta a livello definitivo saranno presentatI dalle Ditte concorrenti in lingua italiana entro i termini e con le modalità precisate nel bando.

Tutta la documentazione che costituisce il progetto-offerta dovrà essere chiusa in tre buste così suddivise:

- 1. <u>BUSTA "A"</u>: dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo, dichiarazioni e quant'altro non consenta alcuna valutazione del progetto offerto (oltre alle altre eventuali dichiarazioni, documenti e certificazioni richieste nel bando).
- 2. <u>BUSTA "B"</u>: dovrà contenere, a pena di esclusione, gli elaborati tecnici di livello definitivo, di cui all'art. 93 comma 4 del DLgs 163/2006 e Sezione III (progetto definitivo, artt. 24 32) DPR 207/10.

- 3. BUSTA "C": dovrà contenere:
- a) l'offerta di ribasso espressa in percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese associande e consorziande. Non sono ammesse offerte in aumento;
- b) l'offerta temporale, redatta secondo quanto previsto dal capitolato tecnico prestazionale, in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese associande e consorziande;
- c) l'offerta del prezzo a corpo per l'acquisto del materiale derivante dallo smantellamento delle opere provvisionali, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese associande e consorziande.

ART. 9 MODALITÀ DI GARA

La commissione, all'uopo nominata per la valutazione delle offerte, nel giorno prestabilito, procederà in seduta pubblica, previa verifica dell'integrità dei sigilli e dei plichi pervenuti nel termine prestabilito, all'apertura dei plichi e, quindi, all'apertura della **busta "A"** contenente le documentazioni; verificata la loro conformità o meno a quanto prescritto, procederà all'ammissione o all'esclusione di ciascuna ditta dalle fasi successive dell'appalto.

La commissione, alla presenza dei soli suoi componenti, procederà all'apertura della **busta "B"** ed alla valutazione tecnica di tutti gli elaborati. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale, a cura del segretario designato, che sarà sottoscritto da tutti i componenti la commissione.

Nel giorno prestabilito, la commissione procederà all'apertura della **busta "C"** in seduta pubblica.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione è subordinata, comunque, all'accettazione, da parte della ditta prescelta, di eventuali modifiche che l'Ente, su proposta della Commissione predetta, riterrà necessario ed opportuno prescrivere per un più completo perseguimento degli obbiettivi prefissati e che la ditta si impegna ad introdurre nell'offerta. In caso di rifiuto l'Ente si riserva il diritto di procedere all'appalto aggiudicandolo alla ditta che risulterà seconda in graduatoria, previa accettazione di tutte le prescrizioni necessarie ed indispensabili a rendere omogenei e compatibili i progetti. La S.A. ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un unico progetto-offerta valido, purché sia stato positivamente giudicato dall'apposita Commissione. L'Amministrazione Appaltante, qualora ritenga che i progetti-offerta presentati non consentano il conseguimento degli scopi prefissati o non soddisfino completamente le prescrizioni del Capitolato tecnico prestazionale, può anche non procedere all'aggiudicazione ed indire una nuova gara, ovvero provvedere diversamente. L'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione di tutti i pareri, Nulla Osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso di Commissioni, Enti e/o Autorità terze aventi titolo ad esprimersi in base alla vigente normativa nazionale e regionale. Pertanto l'aggiudicatario sarà tenuto, qualora fosse necessario, ad integrare ed adeguare il progetto alle prescrizioni di detti organi. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, gli eventuali elaborati progettuali richiesti, nella forma e nel numero di copie occorrenti per l'ottenimento delle varie approvazioni ed autorizzazioni di legge, su supporto cartaceo nonché su supporto informatico, oltrechè collaborare con la stazione appaltante per tutto quanto necessario all'ottenimento ed al rilascio di pareri, nulla osta, ed autorizzazioni relative all'intervento. La stazione appaltante provvederà ad inoltrare ai competenti Enti le copie di progetto. Una volta completato il lavoro di valutazione dei progetti definitivi arrivati, la stessa S.A. ne darà comunicazione all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R., confermando in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La valutazione del criterio, di tipo qualitativo e discrezionale, avverrà secondo le seguenti modalità:

a) applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n (Wi * V(a)i)$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi= peso o punteggio attribuito al requisito;
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum n = sommatoria$

Il coefficiente V(a)i è determinato:

- media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa (prezzo) si applica la seguente formula:
- $Ci (per Ai \leq A soglia) = X * Ai / A soglia;$
- Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 X) * ((Ai A soglia) / (A max A soglia))

Dove:

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
- Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
- A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- X = 0.90;
- A max = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.
- c) Ai fini della determinazione dei coefficienti Bi relativi rispettivamente alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, la commissione giudicatrice utilizzerà le seguenti formule:
- Bi = Ti / T medio:
- Ti = riduzione percentuale dei tempi di esecuzione dei lavori offerto dal concorrente iesimo;
- *T medio* = *media aritmetica delle riduzioni percentuali offerte*;
- per tutti le riduzioni percentuali maggiori del ribasso medio il coefficiente assunto è pari ad uno;
- d) Ai fini della determinazione dei coefficienti Zi relativi alla offerta economica per l'acquisto dei materiali derivanti dallo smantellamento delle opere provvisionali, la commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula:
- Zi = Pi / P max;
- $Pi = compenso \ a \ corpo \ offerto \ dal \ concorrente \ iesimo;$
- P max = valore massimo dei compensi offerti.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - Parametri di merito tecnico e punti disponibili. L'offerta deve intendersi applicando i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri sotto enunciati:

1) TECNICA (25)

1a) SOLUZIONI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE OD ALTERNATIVE

20 punti

1b) TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E METODOLOGIE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI

5 punti

2) IMPIANTI (10)

2a) SVILUPPO PROGETTUALE IN FUNZIONE DELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI E DELLA MANUTENZIONE

4 punti

2b) MODALITA' DI INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL CONTESTO MONUMENTALE DELL'IMMOBILE

3 punti

2c) USO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO IN ESERCIZIO

3 punti

3)ARCHITETTURA (25)

3a) ASPETTI ARCHITETTONICI, ESTETICI E DISTRIBUZIONE FUNZIONALE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

14 punti

3b) QUALITA' DEI MATERIALI PROPOSTI - DURABILITA' ED INSERIMENTO NEL CONTESTO MONUMENTALE

11 punti

4) CANTIERE (5)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA, SMALTIMENTO, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO MATERIALI

5 punti

- 5) TEMPO (7)
 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI (tempo soglia)
- 6) RIBASSO (25)
 RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA (PREZZO SOGLIA)
- 7) OPERE PROVVISIONALI (3)
 IMPORTO A CORPO PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI RISULTANTI DALLO
 SMANTELLAMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI

ART. 11 CAMPIONI

Date le particolari caratteristiche tecnologiche da impiegarsi nella costruzione oggetto l'appalto, le Ditte concorrenti possono presentare, insieme alle offerte, depliants e/o campionatura dei materiali e delle apparecchiature che si intendono installare e utilizzare nella costruzione. L'Amministrazione Appaltante si riserva comunque di richiedere la opportuna campionatura a Ditta aggiudicataria, durante il corso dei lavori. La Ditta assuntrice sarà tenuta a reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione delle prove tecniche dovessero andare distrutti. I campioni trattenuti

in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni che saranno effettivamente impiegati nella esecuzione delle opere; detti campioni saranno restituiti solo dopo la intervenuta approvazione del collaudo. Si deve intendere che la presentazione dei campioni non esonera la Ditta prescelta all'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle esigenze dell'Amm.ne ad insindacabile giudizio della D.L.

ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Con riferimento all'art. 137 del Regolamento 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- 1. Il presente Capitolato tecnico-prestazionale;
- 2. Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto per dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000);
- 3. il progetto di livello definitivo presentato in sede di gara (gli elaborati grafici saranno richiamati anche se non materialmente allegati) con le eventuali integrazioni e prescrizioni che saranno richieste dall'Amm.ne all'atto dell'aggiudicazione;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato tecnico prestazionale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori; b) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 13 STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONI

La stipula del Contratto di appalto avverrà dopo la avvenuta aggiudicazione e le relative superiori approvazioni; la Ditta appaltatrice dovrà, alla stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, prestare cauzione definitiva dell'ammontare corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Tale importo sarà depositato, in contanti o titoli ammessi, a titolo fruttifero presso la Tesoreria Provinciale o un Istituto di Credito di diritto pubblico o presso una Banca di interesse nazionale. E' comunque facoltà dell'Amministrazione ammettere in sostituzione del deposito cauzionale definitivo una polizza fidejussoria ottenuta da Istituto di Credito di diritto pubblico, una Banca di interesse nazionale, ovvero da una società di assicurazione autorizzata a tale forma di garanzia, secondo le vigenti disposizioni.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato, ai sensi del D.P.R. 207/2010, a stipulare, prima dell'inizio dei lavori, la polizza assicurativa, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificati sia nel corso dell'esecuzione dei lavori, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, con la specificazione che per terzi si intendono anche i dipendenti dell'Ente addetti al controllo e direzione dei lavori, nell'esecuzione delle opere cui trattasi. Il massimale della suddetta polizza non dovrà essere inferiore a 1.500.000,00 Euro.

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 Euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

ART. 14 DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno diretti dall'Amministrazione Appaltante o suo delegato. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà diretto dall'Amministrazione Appaltante o suo delegato. La Ditta dovrà eseguire scrupolosamente, nella esecuzione dei lavori, gli ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori o da chi ne fa le veci. I disegni di cantiere, i particolari costruttivi, le varianti e infine le proposte e richieste che la Ditta avanzerà all'Amministrazione Appaltante, dovranno essere vagliati dal Direttore dei Lavori che, dopo averne determinato i rapporti con il contratto ed il Capitolato, li trasmetterà al Responsabile del Procedimento il quale adotterà i provvedimenti di competenza ne curerà l'inoltro all'Amministrazione Appaltante, con un preciso parere circa l'opportunità la convenienza dell'accoglimento della richiesta. Resta comunque inteso, in modo inequivocabile, che eventuali lavori che dovessero comportare un aumento di spesa sul prezzo globale dell'appalto, dovranno essere direttamente preventivamente autorizzati per iscritto dalla S.A.

CAPITOLO 2°

ART. 15 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA VERSO L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

La Ditta è responsabile verso l'Amministrazione Appaltante dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti. La Ditta è obbligata, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica e di cantiere ed avrà ad esclusivo suo carico (nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione dei Lavori) l'onere di rifondere l'Amministrazione Appaltante, ai suoi operai ed a terzi i danni che fossero causati dall'appalto. La Ditta assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti

dall'appalto. Esonera quindi l'Amministrazione e tutto il personale preposto alla Direzione dei lavori che ha solo carattere tecnico-amministrativo da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte. Sono a carico della Ditta tutti i provvedimenti e le opere di protezione dei materiali e delle opere facenti parte degli impianti contro qualunque specie di danno anche dovuto alla esecuzione di altre opere ed impianti. L'Amministrazione Appaltante, rimane estranea, sempre, anche in caso di cessione di credito preventivamente autorizzato, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra l'impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI E DEI DISEGNI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.). Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche del capitolato tecnico prestazionale e quelle riportate nel progetto e se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e non nel capitolato tecnico prestazionale, o viceversa, resta alla insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ART. 17 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTI - OPERE IMPREVISTE

L'Amministrazione Appaltante si riserva insindacabile facoltà, all'atto esecutivo, di portare varianti che, senza implicare modifiche sostanziali al progetto saranno ritenute opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per la migliore funzionalità dell'opera, senza che per questo la Ditta possa trarne motivi per avanzare pretesti di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. Le opere eseguite in più o in meno e le variazioni rispetto alle pattuizioni contrattuali, saranno di volta in volta valutate in base a preventivi accordi tra la Ditta e la Direzione Lavori.

In nessun caso la Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire opere che non trovino capienza nell'importo stabilito.

ART. 18 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MANO D'OPERA

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località cui si svolgono i lavori, e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. La Ditta si obbliga infine a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro costituzione; i suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse. L'Amministrazione Appaltante, in caso di violazione alle presenti disposizioni e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze da essa accertate e da essa denunciate all'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l'Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definitiva. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la Ditta non può opporre eccezione all'Amministrazione Appaltante.

ART. 19 VALIDITA' ED INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il ribasso sull'importo posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, si intende offerto dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo tutto rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità prevedibile che essa non abbia tenuto presente. La Ditta non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 20 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

L'appaltatore deve, altresì, comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

CAPITOLO 3° -CONDOTTA DEI LAVORI

ART. 21 CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, in forma di consegne parziali, sin dalla aggiudicazione, e dopo il progetto definitivo, per tutte quelle lavorazioni od attività comunque compatibili con gli sviluppi progettuali.

La consegna definitiva dei lavori ha inizio dopo l'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore qualora questo debba essere stato integrato o modificato, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, come previsto dall'art. 153, 2° c. del D.P.R. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del predetto progetto, previa convocazione dell'esecutore ed ove sia intervenuto il provvedimento di assegnazione dei fondi. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. L'Amministrazione Appaltante si riserva di fare la consegna dei lavori in una sola volta e/o anche in più volte per le parti dell'opera appaltata che possono eseguirsi separatamente o per le quali vi sia qualche temporaneo impedimento, e ciò ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. Nel giorno fissato dall'Amministrazione Appaltante e notificato alla Ditta, questa dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione del Direttore dei Lavori quanto necessario per la consegna stessa, accollandosi tutte le spese all'uopo necessarie. Qualora nella consegna si riscontrassero differenze rispetto ai dati di progetto, queste saranno rilevate nello stesso processo verbale di consegna. La Ditta, in questo caso, non avrà diritto a pretendere indennità di sorta per ritardi che, in attesa dei provvedimenti delle Autorità competenti, potranno verificarsi nel compimento della consegna.

ART. 22 PRESENZA DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

La Ditta Appaltatrice è in ogni caso responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali contenuti nel presente Capitolato.

ART. 23 INIZIO DEI LAVORI

Appena ricevuta la consegna la Ditta dovrà dare immediatamente inizio ai lavori, spiegando la maggiore attività possibile e proseguendoli senza interruzione alcuna, fino alla loro ultimazione. È obbligo della Ditta di chiedere in tempo utile alla Direzione dei lavori tutti i chiarimenti che dovessero rendersi utili per la sollecita condotta ed esecuzione dei medesimi.

ART. 24 SVOLGIMENTO E DURATA DEI LAVORI

I lavori di realizzazione dell'opera, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Appaltante e nell'ordine e nei tempi stabiliti nel cronoprogramma, sulla base dello svolgimento globale dell'intervento; ciò anche qualora l'ordine suddetto non fosse il più conveniente per la Ditta, senza dar luogo a richieste di compensi di alcun genere. I lavori dovranno essere ultimati nel periodo o nei giorni naturali consecutivi, indicati dalla Ditta nell'offerta e comunque non oltre 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; il termine da assumersi a base del contratto sarà perciò quello indicato dalla ditta aggiudicataria, salvo modifiche in sede di aggiudicazione. Nel caso in cui, per negligenza della Ditta, il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio della Direzione dei Lavori, da assicurare il compimento nel termine stabilito in contratto, l'Amministrazione Appaltante, darà formale ingiunzione alla Ditta di intensificare i lavori per il raggiungimento di quanto sopra, facendo ricorso anche a doppi turni, lavori nei giorni di sabato e domenica. Trascorsi 10 giorni dall'ingiunzione, senza effetto, Essa sarà in diritto di fare eseguire tutte le opere o parti di esse, d'Ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese della Ditta, tutto ciò senza bisogno di costituzione di mora o sentenza di magistrato.

ART. 25 ORARIO DI LAVORO

Normalmente i lavori dovranno svolgersi nel normale orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori edili. L'Ente Appaltante potrà, tuttavia, richiedere prestazioni straordinarie anche notturne o festive per una sollecita ultimazione degli impianti e/o di altre lavorazioni in una o più zone dell'edificio senza che ciò modifichi l'importo di contratto stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

ART. 26 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, in accordo con il R.U.P., d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006. Si richiama comunque l'art. 158-159 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, con parere consuntivo della direzione dei lavori, sono concesse dal R.U.P. purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 27 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere così come risultante dall'offerta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all' 1,0 per mille dell'importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nella consegna del progetto definitivo, aggiornato secondo le eventuali richieste della Stazione Appaltante, e del progetto esecutivo; b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori. La penale irrogata ai sensi del 2° c., lettera b), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto

ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 30. La penale di cui al 2° c., lettera c) e lettera e) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 31, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà predispone il proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date ed agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

Quando il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 30 SUPPLENTE

In caso fallimento, o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo precedente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori di cui al progetto dell'appaltatore iniziale ed al prezzo ed alle altre condizioni da questi offerte in sede di gara, in deroga a quanto previsto dall'art. 116 del D.lsg. 163/2006. Sempre in deroga al predetto articolo, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto del 2° classificato, l'Amministrazione Appaltante si riserva la possibilità d'interpellare il terzo classificato per completare l'opera alle medesime condizioni dell'appaltatore originario.

ART. 31 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'esecuzione di tutti i lavori verrà condotta con la maggiore precisione, mettendo in pratica tutte le norme e regole che l'arte prescrive, nonché gli ordini ed i suggerimenti che saranno dati dalla Direzione dei Lavori. In particolare, si richiamano, per quanto non in contrasto con il presente capitolato tecnico prestazionale, tutte le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché tutte le disposizioni vigenti, decreti e regolamenti in materia di Lavori Pubblici. Tutti i lavori prima di essere iniziati, dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dalla Direzione dei Lavori. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, le modalità e l'ordine adottati per l'esecuzione dei lavori e delle varie opere non risultino pregiudizievoli al buon esito delle opere stesse e agli interessi dell'Amministrazione Appaltante, salvo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tuttavia, la Direzione potrà, all'atto pratico, introdurre nell'ordine dei lavori, quelle variazioni che saranno ritenute opportune per la migliore riuscita dei lavori medesimi, senza che l'Appaltatore possa elevare alcuna eccezione in proposito. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante richiedere l'anticipata ultimazione ed utilizzazione parziale di parti dell'appalto, senza maggiori oneri. L'Amministrazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di stabilire l'esecuzione un determinato lavoro, entro congruo termine perentorio, senza che la Ditta possa rifiutarsi farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 32 GARANZIE

L'Appaltatore ha l'obbligo della garanzia completa del funzionamento e rendimento degli impianti, estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni, tutte oggetto dell'appalto dall'inizio del funzionamento sino a due anni dopo la data del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile. Tale garanzia consisterà nella riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rilevassero difetti di

funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc..... senza diritto a compensi, sia per quanto riguarda il materiale, sia per quanto riguarda la mano d'opera, ed il modo di assicurare i requisiti richiesti per i vari impianti.

CAPITOLO 4° -DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 33 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, 1° comma, D.L. 28.3.1997, n. 79, conv., con mod., dalla L. 28.5.1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 34 PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate di seguito stabiliti:

1. Per l'esecuzione dei lavori e la fornitura degli arredi: il corrispettivo sarà liquidato per stati d'avanzamento, mediante emissione di un certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo/valore), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogniqualvolta il credito, per lavori eseguiti, raggiunga un importo non inferiore a € 600.000,00= (euro seicentomila), al netto delle ritenute di garanzia di cui al comma successivo. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, salvo effettivo accredito delle somme da parte dei soggetti finanziatori, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

ART. 35 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 36, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo effettivo accredito delle somme da parte dei soggetti finanziatori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del

codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, salvo effettivo accredito delle somme da parte dei soggetti finanziatori.

ART. 36 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel precedente articolo, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 del D.P.R. 207/2010. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 36 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, 1° c., D.Lgs. 163/2006. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M. di cui all'art. 133, 1° c., D.Lgs. 163/2006.

Ai fini del computo dei termini per il calcolo degli interessi per ritardato pagamento, non si terrà conto del tempo intercorrente tra la spedizione della richiesta di accreditamento dei fondi o domanda di somministrazione da parte dell'Amm.ne e l'effettiva ricezione delle somme presso la competente tesoreria. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della medesima Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, 1°c., D.Lgs. 163/2006.

ART. 37 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 36, 3° c., per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 38 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, 2° e 3° c., D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c. del codice civile, fatte salve le previsioni del comma 4 del citato art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 39 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 40 CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto della L. 21.2.1991, n. 52, del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale d'appalto e, comunque, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'Amministrazione, per quanto disposto all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione.

CAPITOLO 5° - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 41 VALUTAZIONE DEI LAVORI

Lavori a corpo e a misura: i lavori verranno contabilizzati secondo le prescrizioni di cui al Titolo IX, Capo I, del Regolamento 207/2010

Lavori in economia: la contabilizzazione dei lavori in economia, qualora ordinati dal Direttore dei lavori, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Reg. n. 207/2010.

CAPITOLO 6° -GARANZIE

ART. 42 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

ART. 43 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 è richiesta una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 44 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 13 e di quelle di cui agli artt. 43, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del comma 7, art. 75 del D.Lgs 163/2006 purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART. 45 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di € 1.000.000,00 Euro unmilione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile; la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (diconsi Euro unmilione/00) e deve:
- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al 3° c. è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'esecutore è, quindi, obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un importo di € 3.000.000,00 (diconsi Euro tremilioni/00).

CAPITOLO 7° -ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 46 VARIAZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 342-344 della L. 2248/1865 e dagli

artt. 45, 8° c., 161 e 162 del D.P.R. 207/2010. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ART. 47 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili

CAPITOLO 8° -SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 48 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 49 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 50 PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento prodotto in sede di gara ed approvato dal coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di otto giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, punto primo, le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di otto giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri otto giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, punto secondo, le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, punto primo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 2, punto secondo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 51 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, e contiene, inoltre, le notizie richieste dal Dlgs 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

ART. 52 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, come mod. e int., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 24 agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 ed alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e

previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 9° -SUBAPPALTO

ART. 53 SUBAPPALTO

Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente capitolato e come di seguito specificato:

- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- fermo restando il divieto di cui al punto successivo i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 37, D.Lgs. 163/2006 qualora tali lavori siano ciascuno superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
- che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che l'appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto o al cottimo è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda, contestualmente all'istanza, per quanto previsto all'art. 170 del D.P.R 207/2010, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, ai sensi del punto precedente, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre all'Amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998 resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, 4° c. dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle

situazioni indicate dall'art. 10, 7° c. del citato D.P.R. 252/1998; Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dall'art. 72, 4° c., lett. c), d) ed l) del regolamento generale; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 2° c., quarto punto). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'appaltatore.

ART. 54 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati Il Direttore dei Lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

ART. 55 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPITOLO 10° -ULTIMAZIONE LAVORI

ART. 56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine di ogni fase di cantiere, quando si renda disponibile all'esercizio una parte dell'opera realizzata e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione provvisorio, ed entro trenta giorni dalla data di detto certificato di ultimazione dei lavori provvisorio il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Al termine di tali accertamenti e previo collaudo funzionale degli impianti e della produzione delle prescritte certificazioni ex legge 46/90, nonché di ogni altra certificazione prescritta per specificità d'impianto o di opera, l'ente appaltante può accettare la consegna parziale o totale delle opere con apposito verbale a condizione che detti accertamenti abbiano avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

In tali casi l'ente appaltante autorizza la messa in esercizio delle opere ultimate ed il trasferimento delle attività sanitarie per consentire l'inizio di una nuova fase di cantiere. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 57 TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 58 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPITOLO 11° -ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 59 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 60 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ed al solo fine di parziale precisazione delle opere ed oneri della Ditta esecutrice, non risultanti esplicitamente dagli elaborati, e per eliminare qualsiasi interpretazione che non corrisponda all'intento della S.A. di ottenere per il prezzo a corpo stabilito l'oggetto d'appalto, senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo dall'inizio dei lavori sino al collaudo favorevole delle opere, si elencano a titolo di esempio, alcune prestazioni che si tendono comprese nell'appalto:

- 1. tutte le spese, nessuna esclusa, relative alle indagini geologiche di dettaglio, ex D.M.
- 11.03.88 n.103, alla progettazione esecutiva, ivi comprese quelle relative ai piani di sicurezza per la loro redazione ed esecuzione, redazione e presentazione dell'offerta e stipula del contratto nonché tutti gli oneri fiscali in vigore all'atto dell'esecuzione del presente appalto;
- 2. tutti gli accertamenti preliminari, i rilievi e le pratiche occorrenti;
- 3. fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, imposte, ecc.;
- 4. eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
- 5. custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali stessi;
- 6. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventualmente eseguiti in economia dall'Amministrazione, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- 7. i rischi derivanti dai trasporti di cui ai precedenti punti, 3, 4, 5, 6;
- 8. la costruzione di magazzini provvisori, per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi di opera necessari all'esecuzione dell'appalto, nonché la successiva demolizione o rimozione e l'allontanamento dei materiali di risulta non appena ultimati i lavori;
- 9. studi e calcoli, eventualmente necessari a giudizio della Direzione dei Lavori durante l'esecuzione dei lavori;
- 10. le prove ed i collaudi che il Responsabile Unico del Procedimento ordini di far eseguire, presso Istituti da essa incaricati, sui materiali impiegati o da impiegare; dei campioni da esaminare ed esaminati può essere ordinata la conservazione nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e del responsabile della Ditta assuntrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- 11. disegni di montaggio approntati in tempo utile per non causare ritardi ai lavori appaltati;
- 12. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, al quale sarà affidata la responsabilità del cantiere e che dovrà assicurare la presenza continua sui luoghi dei lavori; detto tecnico dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale ed accettato dal Responsabile Unico del Procedimento. L'impresa dovrà fornire all'Amministrazione apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

- 13. la sorveglianza delle opere eseguite, onde evitare danni o manomissioni, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità o controversia in merito;
- 14. il trasporto nel deposito indicato dalla Direzione dei Lavori della campionatura dei materiali e delle apparecchiature presentati in corso di gara o su richiesta della Direzione dei Lavori durante l'esecuzione dei lavori;
- 15. compilazione, al termine dei lavori, dei disegni esecutivi riguardanti gli impianti eseguiti, completi di particolari costruttivi e schemi funzionali da consegnarsi alla S.A. su supporto informatico ed in copia cartacea;
- 16. il conseguimento di tutte le certificazioni per l'agibilità della struttura e quindi tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Amministrazioni aventi il compito di esercitare i controlli di qualsiasi genere al fine del rilascio delle prescritte certificazioni;
- 17. le spese per la fornitura di fotografie di tutti gli impianti eseguiti secondo le modalità che verranno fornite dalla Direzione dei Lavori;
- 18. lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui; la messa a disposizione della Direzione Lavori degli apparecchi e strumenti di controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti;
- 19. pulizia accurata e disinfezione degli ambienti, sanitizzazione degli impianti (canalizzazioni aria, filtri, impianti idrici, ecc.) onde consentire senza ulteriori interventi da parte dell'Ente l'immediata utilizzazione degli ambienti (sia nel caso di nuova costruzione che nel caso di ristrutturazione) per le attività alle quali devono essere destinati;
- 20. in generale ogni onere necessario a dare finiti a perfetta regola d'arte senza che il committente abbia a sostenere spesa alcuna oltre il prezzo a corpo;
- 21. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile:
- 22. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 23. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- 24. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;
- 25. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 26. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- 27. le vie di accesso al cantiere;
- 28. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 29. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- 30. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che

per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- 31. gli attrezzi, ponti, armature, puntellamenti e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- 32. la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte;
- 33. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 34. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 35. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 36. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- 37. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 38. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- 39. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 40. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 41. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
- 42. la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove.
- 43. tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto;
- 44. gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Resta inteso che non si terrà alcun conto delle clausole particolari contenute o inserite a stampa, abitualmente usate dalle ditte per la compilazione dei preventivi, che risultassero in contrasto con quanto specificato nel presente capitolato tecnico prestazionale. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo

contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

45. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione dei lavori appositi locali adeguatamente attrezzati per il mantenimento di documento e per lo svolgimento di riunioni. Il locale dovrà essere attrezzato con materiale di cancelleria nonché fotocopiatrice, computer.

ART. 61 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, di cui agli artt. 152 e ss. del D.P.R. 554/1999, e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore: – tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte; – le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice; - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte; c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 62 DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali

necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, da € 200,00 a € 500,00 per ogni infrazione. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 63 CARTELLI DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito tanti esemplari del cartello indicatore quanti sono i percorsi interessati dal progetto, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 64 MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

ART. 65 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO II° DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPITOLO 12° -QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI -MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 66 REQUISITI DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed, inoltre, devono corrispondere alle specifiche del presente documento, degli altri atti contrattuali, nonché del progetto esecutivo. La Direzione Lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori devono essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva in sede di collaudo finale. Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dal Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

ART. 67 PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali e le forniture occorrenti per i lavori possono provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. Qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc., i materiali non fossero più corrispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e l'Appaltatore fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc., in località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienza, sia i prezzi stabiliti in elenco che tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali, resteranno invariati. L'Appaltatore è

obbligato a notificare alla Direzione Lavori, in tempo utile, ed in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a spese dell'Appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione Lavori ritenesse necessarie prima di accettarli. Uguale obbligo ha l'Appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei materiali o delle forniture in genere. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a carico dell'Appaltatore. Le prove suddette, se necessario, possono essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza, sempre a spese dell'Appaltatore. L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti. Può essere ordinata la conservazione dei campioni, debitamente etichettati e muniti dei sigilli e delle firme della Direzione Lavori e dell' Appaltatore, atti a garantirne l'autenticità.

ART. 68 ESECUZIONE DELLE OPERE

La realizzazione di tutte le attività necessarie all'esecuzione delle opere dovrà essere attuata secondo quanto previsto da Leggi, Decreti e Regolamenti attualmente vigenti. Si precisa, che sono inoltre compresi nel prezzo oltre a quanto già prescritto gli oneri per:

- l'allestimento del cantiere e il relativo smontaggio a lavori ultimati;
- fornitura, trasporto a piè d'opera di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, autorizzazioni, imposte, ecc.;
- eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi;
- smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
- fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, mezzi di sollevamento e simili) necessari ai lavori e per l'approntamento di tutte quelle opere a carattere provvisorio occorrenti nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui;
- progressione dei lavori secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Di quanto sopra è stato tenuto conto anche nel valutare il tempo contrattuale. L'Appaltatore è altresì tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme e leggi antinfortunistiche ed antinquinamento vigenti.

ART. 69 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di legge in vigore ed alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, EN, ISO, ecc.), anche quando le stesse non sono indicate nel presente documento. Ove tali richiami fossero indirizzati a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza deve, salvo diversa prescrizione, ritenersi prorogata o riferita alla norma sostitutiva. Qualora le leggi e le norme UNI non fossero state emanate, a fronte di un determinato materiale, la conformità del materiale è ricavabile da:

- le normative europee (EN);
- le norme ISO, DIN, BS, NF;
- le norme USA per gli impianti di climatizzazione (ASHRAE);
- l'"Agreement" tecnico, rilasciato dalla "ICITE", che attesta l'idoneità all'impiego ed al metodo di posa del materiale in esame, secondo le procedure fissate dall'"Union Europèenne pour l'Agrèment Technique dans la construction" (UEATC).

ART. 70 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

All'interno delle singole fasi previste dal cronoprogramma l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine

contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPITOLO 13°

-CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE OPERE

ART. 71 CONDIZIONI GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizione dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI,UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (v. in particolare il D.P.R. 21 aprile 1993, n.246). Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso. Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

ART. 72 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

Le opere previste in progetto saranno accettate se i risultati ottenuti corrisponderanno a quanto prescritto nei punti relativi ai materiali da utilizzare ed alle modalità di esecuzione, indicati nel presente capitolato nonché a quelli che risulteranno essere proposti nel progetto vincitore

dell'appalto ed approvati dall'Amm.ne. Dovrà essere verificata la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto nei disegni di progetto con particolare riferimento al progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante, sia per quanto riguarda le forme e l'esattezza delle misure richieste, sia per quanto riguarda le caratteristiche chimico/fisiche del materiale posto in opera.

ART. 73 SCORPORO DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi accollati a suo carico nel presente Capitolato.

ART. 74 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

Nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto preliminare posto a base di gara e nella descrizione delle singole voci contenute nel Capitolato Tecnico-Prestazionale. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non adatti a perfetta riuscita e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ART. 75 VALUTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI

La costruzione e gli impianti dovranno essere corrispondenti a quanto previsto in contratto e pertanto il suo prezzo sarà quello previsto in progetto, ottenuto applicando il ribasso offerto in sede di gara dalla Ditta. In particolare la Ditta non può apportare variazioni al progetto stesso sotto pena di demolizione e rifacimento delle opere non in regola con esso e di non riconoscimento di dette opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

ART. 76 CONSEGNA DELL'IMMOBILE E DEGLI IMPIANTI ALL'AMMINISTRAZIONE

La formale consegna definitiva dell'immobile e degli impianti all'Amministrazione Appaltante, salvo diversa richiesta dell'Ente, avverrà dopo 30 giorni dal collaudo provvisorio; durante tale periodo l'intera struttura sarà fruita dall'Amministrazione, e per tutto il suddetto periodo la gestione degli impianti e la loro manutenzione resterà a totale carico della Ditta. Gli interventi di manutenzione e le modalità della loro esecuzione saranno, di volta in volta concordate con l'Amministrazione Appaltante. Nulla e a nessun titolo potrà essere richiesto dalla Ditta per tali prestazioni. La Ditta, durante il periodo di cui al primo comma sarà pienamente responsabile del funzionamento gli impianti, nonché dell'istruzione del personale dell' Amministrazione Appaltante. Alla data del collaudo provvisorio la Ditta consegnerà una raccolta di norme corredate schemi e disegni, riguardanti il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Alla fine del periodo di manutenzione apporterà gli eventuali aggiornamenti alla raccolta di cui sopra.

ART. 77 CONTO FINALE E COLLAUDO

Entro quattro mesi dalla data del verbale di ultimazione, a cura della Direzione Lavori, sarà compilato il conto finale. Successivamente, si procederà al collaudo provvisorio delle opere entro il periodo di tre mesi dalla data del conto finale, seguendo le norme stabilite in merito dalle vigenti leggi. Il collaudo sarà effettuato, comunque, solo dopo l'avvenuto rilascio, da parte degli Enti ed Amministrazioni preposte, delle prescritte autorizzazioni certificazioni e nulla osta. La Ditta, oltre che essere responsabile dalla perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo il normale deperimento dovuto ad uso ed i danni eventuali per colpa di terzi, è poi tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo definitivo dovessero essere prescritti; questo perché l'accettazione in consegna da parte dell'Amministrazione appaltante e per essa dalla Direzione dei Lavori, non ha valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere ed osservanza delle norme contrattuali. La Ditta garantisce, a termine del vigente Codice Civile (Sez. 118, Cap. IV) tutte le cose fornite da considerarsi come immobili per destinazione e per le quali l'azione debitoria per vizi o difetti occulti dovrà proporsi dall'Amministrazione Appaltante entro un anno dalla consegna formale, di cui al precedente art . 91.

ART. 78 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgessero delle contestazioni fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore dovranno essere presentate ed iscritte nei documenti contabili nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione dalla S. A.. Qualora non intervenga diretto bonario accordo tra le parti in via amministrativa, la controversia sarà devoluta alla Giurisdizione Statale – Foro di L'Aquila. Eventuale controversia di carattere giudiziario sarà risolta presso il foro di L'Aquila. L'insorgere di contestazioni non darà in alcun caso diritto alla ditta assuntrice di sospendere i lavori.

ART. 79 RIFERIMENTI ALLE NORME

Tutti i riferimenti a norme, decreti, Leggi, circolari, regolamenti riportati nel presente documento, per quanto scrupolosamente ricercati, non devono essere assunti come assoluti ed esaustivi, intendendosi sempre e ovunque applicabili le norme in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, ivi compresi tutti i riferimenti al regolamento dei lavori pubblici. Per ciascuna citazione deve quindi intendersi implicitamente aggiunto: "e relativi aggiornamenti ed integrazioni, salvo quanto disposto da norme sostitutive", anche dove non espressamente scritto.

ART. 80 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 del decreto citato. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.